

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

E

LA COMMISSIONE SVIZZERA SUGLI APPALTI
PUBBLICI CONFEDERAZIONE/CANTONI

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito indicata come "**ANAC**",

e

La Commissione svizzera sugli appalti pubblici Confederazione/Cantoni (CAPCC),

di seguito denominata "**Commissione**"

in seguito denominate congiuntamente "**Le Autorità**",

Considerato

- che il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (AVCP) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse

- che l'A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche anche mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- che dall'entrata in vigore, il 10 giugno 2002, dell'accordo bilaterale con l'Unione europea sugli appalti pubblici, la Commissione svolge il ruolo di autorità di vigilanza sugli appalti pubblici in collegamento con la Commissione europea
- che lo stretto legame a livello di *mission* tra l'ex AVCP e la CAPCC ha favorito nel 2002 la stipulazione di un Protocollo d'intesa riguardante, in particolare, il settore degli appalti pubblici
- che occorre, quindi, avviare tra le Autorità un ambito di cooperazione istituzionale secondo le proprie funzioni e responsabilità attribuite dalle rispettive legislazioni nazionali

convengono quanto segue.

Articolo 1

Le Autorità intendono promuovere e rafforzare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni, di esperienze e buone pratiche nonché tramite la discussione di casi concreti concernenti la realizzazione e la vigilanza dei lavori pubblici in Italia e Svizzera.

Articolo 2

Allo scopo di realizzare tale collaborazione potranno essere utilizzati, fra l'altro, i seguenti strumenti:

- video conferenze
- workshop e altre modalità di formazione
- visite di studio e scambi di esperti
- altre modalità per lo scambio di informazioni tecniche e di documentazione

Articolo 3

Le Autorità svolgono le attività previste dal presente Protocollo d'intesa in conformità con la legislazione applicabile nel territorio di ciascuna delle Autorità.

Il presente Protocollo d'intesa non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Autorità. Ogni attività di cooperazione attuata dalle Autorità dipenderà dalla disponibilità delle risorse.

Articolo 4

Ciascuna Autorità designa di seguito il proprio rappresentante per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa.

Per l'A.N.AC.: la Prof.ssa Nicoletta Parisi, il Dott. Federico Dini

Per Commissione svizzera: Markus Schlagenhof (Presidente) e Maurizio Cerratti (Segretario)

Articolo 5

Le Autorità proteggono e rispettano i diritti di proprietà intellettuale. Il presente Protocollo d'intesa non concede il diritto di utilizzare il lavoro, di cui una delle Autorità sia autrice e detenga la proprietà intellettuale, al di fuori di esso.

I diritti di proprietà intellettuale, su qualsiasi lavoro realizzato congiuntamente nel quadro del presente Protocollo d'intesa, saranno detenuti da entrambe le Autorità. Ciascuna delle Autorità potrà utilizzare e riprodurre tali lavori separatamente, riconoscendo lo specifico contributo dell'altra Autorità e chiedendo il consenso scritto dell'altra Autorità prima della eventuale cessione dei diritti di proprietà intellettuale a soggetti terzi. Fatto salvo quanto sopra, qualsiasi pubblicazione o traduzione congiunta sarà oggetto di una separata intesa tra le Autorità.

Articolo 6

Le Autorità possono divulgare i contenuti del presente Protocollo d'intesa e fornire informazioni in relazione alle attività di collaborazione svolte in conformità alle rispettive politiche e legislazioni interne.

Le Autorità tuteleranno e promuoveranno l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Autorità potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo d'intesa. Il presente Protocollo d'Intesa non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Autorità per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifiche intese, approvate dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente Protocollo d'intesa, richiederà il consenso della Autorità interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Articolo 7

Il presente Protocollo d'intesa acquista efficacia alla data della firma ed avrà durata di 2 anni. Potrà essere rinnovato e/o modificato per iscritto di comune intesa tra le Autorità.

Articolo 8

Tutte le comunicazioni fra le Autorità potranno essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'A.N.AC.: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per la Commissione Svizzera: kbbk@seco.admin.ch

Articolo 9

Le Autorità/I firmatari stabiliscono che con il presente Protocollo di intesa non vengono creati obblighi giuridici ai sensi dei trattati internazionali. Il presente Protocollo d'intesa può essere risolto in ogni momento da una delle Autorità, preferibilmente con un preavviso scritto di tre mesi notificato all' altra Autorità.

In tal caso, le Autorità decidono di comune intesa, se del caso, le misure per garantire che le attività avviate nell'ambito del presente Protocollo d'intesa siano portate ad una conclusione rapida e ordinata.

Articolo 10

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione del presente Protocollo d'intesa dovrebbe essere risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Autorità.

Articolo 11

Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo d'Intesa sarà disciplinato, per l'ANAC, dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679 del 27 aprile 2016, GDPR, per la Commissione, dalla normativa nazionale che garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali.

Articolo 12

Il presente Protocollo d'intesa sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e svizzera. Per quanto riguarda l'Autorità italiana, sarà attuato nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione Europea.

Articolo 13

Il presente Protocollo d'intesa potrà essere pubblicato sul sito web dell'A.N.A.C. È redatto in due originali in lingua italiana.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Per la Commissione Svizzera

Il Presidente, Markus Schlagenhof